

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

Proposta di Legge^{Ri-} *presentata nella tornata del 4. Luglio 1863*
dal Ministro Deput. Sandonato e altri 7. Deputati.

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Salari
Giorgini

Adottata nella tornata del *12. Luglio* 1864
21. Marzo 1865.

Pelloni

305

SESSIONE 1863

N° 82

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

riprodotto dai deputati SAN DONATO, FABRICATORE,
CRISPI, MORDINI, LAZZARO, NICOTERA, LEOPARDI, MASSARI

nella tornata del 4 luglio 1863.

Estensione agli ufficiali del disciolto esercito Borbonico
di alcuni benefici per la giubilazione. (1)

Art. 1.

Agli ufficiali del disciolto esercito delle Due Sicilie, che, dopo aver fatto adesione al nuovo ordine di cose, sono stati collocati a riposo d'autorità dal nostro Governo, la cui pensione di ritiro deve essere regolata a mente del decreto 3 maggio 1816 di quell'ex-regno, è accordata la dispensa del biennio del soldo richiesto dall'articolo 9 del detto decreto.

Tale concessione è pure estesa agli impiegati di quelle provincie dipendenti dall'amministrazione della guerra, che furono dal nostro Governo posti al ritiro, senza che ne abbiano essi fatta domanda.

Art. 2.

È condonata la mancanza ai periodi di servizio stabiliti dall'articolo 3 del precitato decreto del 3 maggio 1816 per la fissazione della pensione, sino a sei mesi, ai militari di qualunque grado dell'esercito anzidetto, ~~ed agli impiegati summentovati~~ parimenti stati collocati a riposo di autorità dal nostro Governo.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli ora detti due articoli non saranno applicabili ai militari ed impiegati di quelle provincie che saranno posti al ritiro dopo l'emanazione della presente legge.

(1) Vedi gli stampati della Camera Sessione 1861-62, n° 268 e 268-A, e del Senato, n° 226, 226 bis.

Art. 3°

*Le disposizioni della presente legge producono
effetto soltanto dal 1° gennaio 1864.*

Approvato nella Tornata del 13 Luglio 1863.

Pelloni

N^o 62. A

Relazione
sul progetto di legge
sul condono del biennio
di stipendio e di periodi
di servizio agli ufficiali
e impiegati addetti al
distretto esercito Neapolitano

Relazione }
_____ }

Pettenero, Luigi Bertoni
Conte Salari, Giorgini, Grassini,
Monte, Trullatore

Stampa della N. Leg. 1866.

Brillianta quanta
e quella di Pavettori
Adriano quodam Ja

Signori — Questo schema di legge, che ebbe nelle
precedente sed. il vostro voto, e che in appresso
incontrò nell' altro ramo del Parlame^{to} la
fine seria e propria^{mente} rappresentata dagli
onorevoli deputati N. N. N. N. è sottoposto
novellam^{ente} alle vostre savie deliberazioni.

Il mal contento prodotto dalla scioglimento dell'
esercito borbonico, le inquietudini alle quali diede
origine il collocam^{ento} a riposo della maggior
parte di quelli uff^{iciali}; la loro carriera a
mezzo corso troncata, le misere pensioni
assegnate insufficienti ai più urgenti
bisogni della vita, l' inoperanza della
condizione prescritte dagli art. 3. 9 del regio
Decreto 3 maggio 1816 che regolava il diritto
alle pensioni di ritiro nell' ex. regno delle due
Sicilie; le speranze del proposto condono
concepite in seguito a ripetute ministeriali
deliberazioni, che hanno ancora a riguardo di
moltissimi piena esecuzione, sono le ragioni
delle quali si fanno forti i sostenitori di
questo progetto.

2. La vostra Comunità non manca di profondità
discuterle; ma la maggioranza di vostri
Comuniparii non restò persuasa della
giustizia e della convenienza della legge
proposta.

È per fermo, allora quando agli uffizi impiegati
del diciotto esercito borbonico fu concessa la
pensione di ritiro nella misura che loro
spettava, ^{più affermarsi di non esser stato} ~~non fu~~ ^{l'esser stato} violato il loro diritto, e
ad essi resa la dovuta giustizia.

Il condono del biennio del soldo e del tempo
di servizio non è questione di giustizia; perchè
accordare pensioni in ^{una} misura ^{più larga} ~~maggiore~~ di
quella dalla legge consentita ~~non condono~~
~~nelle condizioni indicate~~, è senza dubbio una
questione di favore.

Al ~~parere che ormai~~ ~~non si addece~~
al governo italiano ^{+ un sistema di favoritismo seguito} ~~il sistema di~~ ~~condono~~
Napoli, il quale dispensando proprio da
sempre dalle condizioni prescritte nel regio decreto
Surrigato, ~~è~~ ~~stata~~ ~~una~~ ~~illusoria~~ ~~la~~ ~~legge~~
~~la~~ ~~norma~~ ~~generale~~ ~~la~~ ~~legge~~ ~~regolatrice~~ ~~delle~~
pensioni -

4. Non regolava forse lo stesso decreto le pensioni
de' militari e degl' impiegati civili? E
gli uni e gli altri non sono forse in
identiche condizioni? Non furono gl'
impiegati civili collocati a riposo di
autorità del governo italiano? Non
ebbero anch' essi ministeriali promesse?

Dunque
Approvando questa legge, Voi non

3. ~~non~~ ^{non} ~~avete~~ ^{avete} ~~considerato~~ ^{considerato} ~~come~~ ^{come} ~~col~~ ^{col} ~~condono~~ ^{condono} del biennio del
soldo e del tempo di servizio stabiliti si condono
le condizioni degl' uffizii d'impiegati dell' esercito
sovradetto migliore di quella degl' uffizii dell'
esercito italiano, e come per ciò stesso si fatto
condono se fosse giusto, se conveniente.

Improvvisi si è per vero, che di quelli uffizii
papa disse d'aver essi onorantissimi e fedelissimi
seguito la propria bandiera, non potrebbe
tuttavia tacersi, che la bandiera che

difesero non era quella del reame d'Italia, e
che essi non pugnarono da forti per la
santa causa dell'unità e dell'indipendenza

della patria -
Detti al Ministero della Guerra - gl' impiegati

46? Non regolano forse lo stesso decreto le pensioni
de' militari e degl' impiegati civili? E
gli uni e gli altri non sono forse in
identiche condizioni? Non furono gl'
impiegati civili collocati a riposo di
autorità del governo italiano? Non
ebbero anch' essi ministeriali promesse?

^{Dunque}
Approvando questa legge, voi non
potete ~~non intendere~~ ~~il beneficio~~ agli
impiegati civili senza violare il principio
consacrato dallo Statuto in virtù del quale
tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla
legge ^{non estendere il beneficio}

Per cui la vostra commissa. si debba ragione
del perché si proponeva una legge per il
andare ~~del tempo~~ di stipendio, e del tempo di
servizio delle condizioni richieste dal regio decreto
3 maggio 1846 agli ~~uffi~~ ed impiegati milit.
Del risoltto esercito borbonico, escludendo dal
beneficio gl' impiegati civili, introducendo anzi
una odiosa distinzione fra gl' impiegati ^{stessi} civili
nel cui numero era senza dubbio gl' impiegati
addetti al ministero della Guerra.

4. Non regolava forse lo stesso decreto le pensioni
di militari e degli impiegati civili? E
gli uni e gli altri non sono forse in
identiche condizioni? Non furono gli
impiegati civili collocati a riposo di
autorità del governo italiano? Non
ebbero anch'essi ministeriali promesse?

^{Perque}
Approvando questa legge, voi non
potrete ~~non intendere~~ ^{estendere} il ~~beneficio~~ ^{beneficio} agli
impiegati civili senza violare il principio
consacrato dallo Statuto in virtù del quale
tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla
legge, ^{non intendere il beneficio} agli impiegati civili in favore
di quali stanno le stesse ragioni politiche,
e di equità.

Ma quale onere apparterrà alle finanze
dello Stato l'approvazione di questa legge, vi-
sarà agevole apprendere dalle discussioni
avvenute intorno a questo schema di legge
e nell'uno o altro ramo del Parlamento; e
potrete prevederlo incompensabile, quando il
proposto condono lo si estendesse ancora

5. all'impiegati civili.

Voi conoscete abbastanza le infelici condizioni della finanza del regno, voi deli giudici di questa nuova e enorme gravaglia.

Per le gravi considerazioni, per reprimendo i guacconi sentimentali ispirati dall'altre infortunio, la maggioranza della vostra Commissione ~~ha indotta ad una conclusione~~ ~~per indotta ad una conclusione~~ ~~per indotta ad una conclusione~~ favorevole conclusione.

Si, o Signori, essa rifugge dalla spingervi in una via pericolosa, essa vi scongiura a respingere questo schema di legge.

Salarij Relati

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**PETTINENGO, LUZI, BERTANI, CONTI, SALARIS, GIORGINI,
GRIZONI, MONTI, FABRICATORE.**

sul progetto di legge riprodotto dai deputati **SAN DONATO, FABRICATORE,
CRISPI, MORDINI, LAZZARO, NICOTERA, LEOPARDI, MASSARI,**

nella tornata del 4 luglio 1863.

**Estensione agli ufficiali del disciolto esercito borbonico
di alcuni benefici per la giubilazione.**

Tornata dell'11 luglio 1864.

SIGNORI! — Questo schema di legge, ch'ebbe nella precedente Sessione il vostro voto, e che in appresso incontrò nell'altro ramo del Parlamento la più seria opposizione, ripresentato dagli onorevoli deputati San Donato, Fabricatore, Crispi, Mordini, Lazzaro, Nicotera, Leopardi e Massari, è sottoposto novellamente alle vostre savie deliberazioni.

Il malcontento prodotto dallo scioglimento dell'esercito borbonico, le inquietudini alle quali diede origine il collocamento a riposo della maggior parte di quelli ufficiali; la loro carriera a mezzo corso troncata, le misere pensioni assegnate insufficienti ai più urgenti bisogni della vita, l'inosservanza delle condizioni prescritte dagli articoli 3 e 9 del regio decreto 3 maggio 1816, che regolava il diritto alle pensioni di ritiro nell'ex-regno delle Due Sicilie; le speranze del proposto condono concepite in seguito a ripetute ministeriali deliberazioni, ch'ebbero ancora a riguardo di moltissimi piena esecuzione, sono le ragioni delle quali si fanno forti i sostenitori di questo progetto.

(82-A)

La vostra Commissione non mancò di profondamente discuterle; ma la maggioranza de' vostri commissari non restò persuasa della giustizia e della convenienza della legge proposta.

E per fermo, allorquando agli ufficiali ed impiegati del disciolto esercito borbonico fu concessa la pensione di ritiro nella misura che loro spettava, può affermarsi di non essere stato violato il loro diritto, e d'esser stata ad essi resa la dovuta giustizia.

Il condono del biennio del soldo e del tempo di servizio non è questione di giustizia; perocchè accordare pensioni in una misura più larga di quella dalla legge consentita, è senza dubbio una questione di favore.

Or parve, che assai mal si addicesse al Governo italiano un sistema di favoritismo seguito dal caduto despota di Napoli, il quale, dispensando presso che sempre dalle condizioni prescritte nel regio decreto surriferito, rendea affatto illusoria la legge regolatrice delle pensioni.

Si considerò inoltre come col condono del biennio del soldo e del tempo di servizio stabilito si rendesse la condizione degli ufficiali ed impiegati dello esercito sovraddetto migliore di quella degli ufficiali dell'esercito italiano, e come per ciò stesso siffatto condono fosse nè giusto, nè conveniente. Imperocchè se è pur vero, che di quelli ufficiali possa dirsi d'aver essi onoratamente e fedelmente seguito la propria bandiera, non potrebbe tuttavia tacersi, che la bandiera che difesero non era quella del regno d'Italia, e che essi non pugarono da forti per la santa causa della unità e della indipendenza della patria.

Nè riuscì la vostra Commissione a darsi ragione del perchè si proponesse una legge per il condono delle condizioni richieste dal regio decreto 3 maggio 1816 agli ufficiali ed impiegati militari del disciolto esercito borbonico, escludendo dal beneficio gl'impiegati civili, introducendo anzi una odiosa distinzione fra gli stessi impiegati civili, nel cui numero eran senza dubbio gli impiegati addetti al Ministero della guerra.

Non regolava forse lo stesso decreto le pensioni dei militari e degl'impiegati civili? E gli uni e gli altri non sono forse in identiche condizioni? Non furono gl'impiegati civili collocati a riposo di autorità del Governo italiano? Non ebbero anch'essi ministeriali promesse?

Approvando dunque questa legge, voi non potrete

senza violare il principio consacrato dallo Statuto, in virtù del quale tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge, non estenderne il beneficio agl'impiegati civili in favore dei quali stanno le stesse ragioni politiche e di equità. (82-A)

Ora quale onere apporgerà alle finanze dello Stato l'approvazione di questa legge, vi sarà agevole apprendere dalle discussioni avvenute intorno a questo schema di legge e nell'uno ed altro ramo del Parlamento, e potrete prevederlo incomportevole, quando il proposto condono lo si estendesse ancora agl'impiegati civili.

Voi conoscete abbastanza le infelici condizioni delle finanze del regno, voi soli giudici di questa nuova ed enorme gravezza.

Per sì gravi considerazioni, pur reprimendo i generosi sentimenti ispirati dall'altrui infortunio, la maggioranza della vostra Commissione fu indotta ad una sfavorevole conclusione.

Sì, o signori, essa rifugge dallo spingervi in una via pericolosa, essa vi scongiura a respingere questo schema di legge.

SALARIS, relatore.

Pellegrini

~~Salvini Gio. Batt. Lichet. Alu.~~

Pellegrini, Luigi, Bertani, Conte, Salvini, Giorgini,
 Graciani, Aluati, ^{pubblicatore}
 Tronca del 6. febbraio 1881.

Il progetto di legge per il condono

del Biennio per ad alcuni ufficiali del

diplotto esercito meridionale, e che fu

~~approvato~~ ^{la} ^{approvata} dalla Camera, col suo voto.

Del 18 luglio 1864, ritornò ora alla

Camera dopo aver ^{ottenuta} ~~ricevuta~~ la sanzione

dell'altro ramo del Parlamento.

La sola modificazione che il

Senato v'abbia introdotta, riguarda

l'epoca dalla quale avranno effetto

Le disposizioni della legge,
epoca che nel progetto di
legge approvato dalla Camera era
fissata al 1° gennaio 1864, e
che il Senato rinviò al 1° gennaio
1865.

Questo emendamento } non fa
che differisce d'un
anno il beneficio che la legge accorda
ai pensionati dei quali si tratta,
e che non avranno alcun diritto di
lagnarsi, perchè il favore ^{della legge} ~~assolutamente~~
conceduto, sebbene differito, non cessa di
essere per loro un vero beneficio.

Noi vi preghiamo dunque di
volere approvare il progetto di
Legge quale fu riformato dal
Senato

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**PETTINENGO, LUZI, BERTINI, CONTI, SALARIS, GIORGINI,
GRIXONI, MONTI, FABRICATORE**

sul progetto di legge d'iniziativa della Camera, modificato dal Senato del Regno,
ripresentato dal ministro della guerra

nella tornata del 2 febbraio 1864.

**Estensione agli ufficiali del disciolto esercito borbonico
di alcuni benefizi.**

Tornata del 6 febbraio 1865.

SIGNORI! — Il progetto di legge per il condono del biennio ad alcuni ufficiali del disciolto esercito meridionale, e che la Camera approvò col suo voto del 15 luglio 1864, ritorna ora alla Camera dopo aver ottenuta la sanzione dell'altro ramo del Parlamento.

La sola modificazione che il Senato vi abbia introdotta riguarda l'epoca dalla quale avranno effetto le disposizioni della legge, epoca che nel progetto di legge approvato dalla Camera era fissata al 1° gennaio 1864, e che il Senato rinvia al 1° gennaio 1865.

Questo emendamento non fa che differire d'un anno il beneficio che la legge accorda ai pensionati dei quali si tratta, e che non avranno alcun diritto di lagnarsi, perchè il favore della legge, sebbene differito, non cessa di essere per loro un puro beneficio.

Noi vi preghiamo dunque di volere approvare il progetto di legge quale fu riformato dal Senato.

GIORGINI, relatore.

~~PROGETTO DI LEGGE~~

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

Art. 1.

Agli ufficiali del disciolto esercito delle Due Sicilie, che, dopo aver fatto adesione al nuovo ordine di cose, sono stati collocati a riposo d'autorità dal nostro Governo, la cui pensione di ritiro deve essere regolata a mente del decreto 3 maggio 1816 di quell'ex-regno, è accordata la dispensa del biennio del soldo richiesto dall'articolo 9 del detto decreto.

Art. 2.

È condonata la mancanza ai periodi di servizio stabiliti dall'art. 3 del precitato decreto del 3 maggio 1816 per la fissazione della pensione, sino a sei mesi ai militari di qualunque grado dell'esercito anzidetto, parimente stati collocati a riposo di autorità dal nostro Governo.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge avranno effetto soltanto dal 1° gennaio 1865.

~~Il Presidente del Senato del Regno~~

~~MANNO.~~

Adoptato nella Camera del 21 Maggio 1865
Palazzi

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Identico al qui contro~~

Ministero della Guerra

323

RELAZIONE

Roma, addì 2. Febbraio 1865

alla Camera dei Deputati

Divisione

Sezione

N.º

Oggetto

Signori Deputati

Ho l'onore di rappresentare alla Camera dei Deputati il progetto di legge per l'estensione agli ufficiali dell'antico esercito Borbonico di alcuni benefici per la giubilazione.

Questo progetto di legge di iniziativa parlamentare ebbe già il favore suffragio della Camera dei Deputati e presentato in seguito al Senato del Regno fu pure nel suo complesso adottato, meno una leggiera modificazione che non cambia l'essenza delle disposizioni.

È stabilito nel primitivo progetto che l'aumento di pensioni derivanti da questa legge avrebbe la decorrenza dal 1º gennaio 1864.

Ora invece il Senato avrebbe

7
Stabilita la Decorenza Dal 1^o gennaio
1865. essendo che la legge già votata
nel 1864 da questo ramo del Parla-
mento potrà solo nel 1865 andar
in vigore

Sperando che la Camera non far-
rà fare veruna opposizione a questo
emendamento noi vi preghiamo di
voter nuovamente votare la legge
in via d'urgenza.

N° 82. B

Progetto di legge modificato dal Senato
e presentato alla Camera dal Ministro
della Guerra / Petitta /

Chiamata agli ufficiali del diritto
essente baronico di alcuni benefici
per la pubblica quiete

Tramite del 2. febbraio 1862.

345

N. 137.

SESSIONE PARLAMENTARE DEL 1865

SENATO DEL REGNO

Progetto di legge per l'estensione agli ufficiali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefici per la quibitazione iniziato dalla Camera elettiva e dalla medesima adottato il 15 luglio 1864 comunicato al Senato il 22 stesso mese (V. stampati n. 268 e 268 A della scorsa sessione, 82 e 82 A dell'attuale).

Punto aggiunto dall'Anno

Art. 1.

Agli ufficiali del disciolto esercito delle due Sicilie, che, dopo aver fatto adesione al nuovo ordine di cose, sono stati collocati a riposo d'autorità dal nostro Governo, la cui pensione di ritiro deve essere regolata a mente del decreto 3 maggio 1846 di quell'ex regno, è accordata la dispensa del biennio del soldo richiesto dall'articolo 9 del detto decreto.

approvato in tutto

Art. 1. identico

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 2 Febbrajo 1863

OGGETTO

Estensione agli ufficiali del diciotto esercito borbonico di alcuni benefizi per la giubilazione

Art. 1.

Agli ufficiali del diciotto esercito delle Due Sicilie, che, dopo aver fatto adesione al nuovo ordine di cose, sono stati collocati a riposo e autorizzati dal nostro Governo, la cui pensione di ritiro deve essere regolata a merito. Col Decreto 3 maggio 1846 (e quest' ex regio, è accordata la dispensa del biennio del soldo richiesto dall' articolo 9 del detto Decreto.

Art. 2.

È ordinata la mancanza ai pericoli di servizio stabiliti dall' art. 3 del precitato Decreto del 3 maggio 1846 per la fissazione della pensione, sino a sei mesi militari, di qualunque grado dell' esercito anzidetto.

parimenti stati collocati a riposo dal
autorità dal nostro Governo

Art. 3^o

Le disposizioni della presente legge
avranno effetto soltanto dal 1^o gennaio 1863

Art. 4. Febbrajo 1865

Il Presidente del Senato
Manno